Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1980, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole avv. Marino Corder, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno, in sostituzione dell'on. dott. Clelio Darida, nominato Ministro senza portafoglio.

(528)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e l'articolo 1, lettera *a*), della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, con il quale è stato approvato il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 24 ottobre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 e l'art. 5 del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 4. — I provvedimenti di esecuzione, ivi compresi quelli riguardanti spese fisse e obbligatorie, sono disposti e firmati dal segretario generale.

Art. 5. — I prelevamenti sull'assegnazione annuale sono autorizzati dal Presidente su proposta del segretario generale nei limiti delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti in scadenza.

Tali somme possono essere depositate, a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, presso un istituto o azienda di credito, scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sentito il collegio di cui all'art. 3. La consistenza del deposito bancario non può superare, in qualsiasi momento, l'importo massimo di lire 100 milioni.

Gli interessi maturati sul predetto deposito sono annualmente versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la relativa quietanza sarà allegata al rendiconto delle spese ai sensi del precedente art. 2.

I pagamenti di cui al successivo art. 23, possono essere effettuati a mezzo di assegni di conto corrente a carico del predetto deposito bancario ».

Art. 2.

Gli importi indicati negli articoli 10, 12, 13, primo comma, 15 e 29, primo e secondo comma, del citato regolamento di amministrazione e contabilità sono aumentati rispettivamente a lire un milione, a lire 10 milioni, a lire 10 milioni, a lire 5 milioni ed a lire un milione e L. 500.000.

Art. 3.

Al personale ausiliario in servizio presso il segretariato generale, avente l'obbligo di indossare l'uniforme, spettano, con spesa a carico del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i necessari capi di vestiario.

La qualità e la dotazione del predetto vestiario sono stabilite con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 17 del predetto regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 5.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigore dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 42

(529)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1979.

Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva C.E.E. 19 febbraio 1973, n. 23;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Vista la richiesta dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino in data 27 giugno 1974;

Vista la richiesta dell'Istituto italiano del marchio di qualità di Milano in data 30 maggio 1974;

Vista la richiesta del Centro elettrotecnico sperimentale « G. Motta » di Milano in data 2 novembre 1977;

Vista la richiesta del Comitato elettrotecnico italiano di Milano in data 20 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla designazione prevista dall'art. 8 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » (IENGF) di Torino, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) di Milano ed il Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI) di Milano sono designati, quali organismi incaricati di rilasciare attestati di conformità, nei campi di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

I suddetti organismi sono incaricati altresì, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 791, di predisporre relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della stessa legge.

Art. 2.

L'Istituto italiano del marchio di qualità è designato altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 791, quale organismo incaricato di rilasciare marchi di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della stessa legge.

Art. 3.

Il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) è designato quale organismo incaricato di formulare pareri conformemente alle disposizioni dell'art. 9 della direttiva C.E.E. del 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Art. 4.

Gli organismi di cui agli articoli precedenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei marchi e degli attestati rilasciati ai sensi della legge n. 791, nonchè ad inviare copia delle relazioni formulate ai sensi dell'art. 8 della stessa legge e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 9 della direttiva C.E.E. del 19 febbraio 1973, n. 23.

I predetti organismi dovranno altresì tenere a disposizione dell'amministrazione pubblica, adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di marchi, attestati, relazioni e pareri di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Le spese occorrenti per la concessione del marchio, degli attestati, delle relazioni e dei pareri rilasciati ai sensi del presente decreto sono a carico del richiedente.

Le tariffe praticate dagli enti indicati nei precedenti articoli e le eventuali variazioni delle tariffe stesse sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di revocare le designazioni sopraindicate in presenza di inadempimenti agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà indicato l'elenco degli enti, notificati dagli altri Stati membri, che rilasciano marchi ed attestati ai sensi della direttiva C.E.E. 19 febbraio 1973, n. 23.

Roma, addì 23 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(315)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani, in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 380;

Considerato che per l'importazione di due partite di frumento, di origine e provenienza Canada, la ditta Otello Mantovani di Verona ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 4.208.665,69 di cui al mod. *B*-Import n. 2850662 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro in data 2 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna, quanto a merce per USA $ 109.738,55 entro i termini, mentre il residuo pari a USA $ 4.074.455,54, considerato un calo peso di USA $ 24.471,60 è stato nazionalizzato presso la dogana di Ancona e Venezia tra il 14 febbraio 1977 ed il 19 gennaio 1978, con un ritardo, quindi, oscillante tra i quarantatre ed i trecentottantadue giorni, rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900207 del 22 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione per circostanze soprattutto di natura economica o commerciale: l'operatore, infatti, sostiene in primo luogo che il termine di validità dell'impegno viene in gran parte assorbito dal lungo periodo di tempo intercorrente tra l'effettivo arrivo e sbarco via mare della merce in Italia ed il contestuale bonifico all'estero, e che, secondariamente, la necessità di importare partite di cereali in quantità tali da utilizzare l'intera capacità di trasporto della nave, con un esborso notevole quindi a favore della CEE, contrasta con la realtà del mercato interno il quale, a causa delle modeste dimensioni delle aziende molitorie italiane, richiede una commercializzazione frazionata;

Considerato che tali fatti, peraltro ampiamente prevedibili, neppure come motivati dalla banca, con istanza del 25 gennaio 1979, e come illustrati dalla ditta stessa con lettera in data 5 gennaio 1979 diretta alla banca fidejussente, possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Otello Mantovani di Verona mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Verona nella misura del 5% di USA $ 4.074.455,54 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pumilene-Caf » supposte per adulti, nella confezione 6 supposte e della relativa serie 6 supposte bambini, della ditta Montefarmaco S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca numero 5830/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 febbraio 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18577 e 18577/1, la specialità medicinale denominata « Pumilene-Caf » supposte per adulti, nella confezione 6 supposte e la relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 6 supposte, a nome della ditta Montefarmaco S.r.l., già sita in Milano, via Brunetti n. 9, ora con sede legale in Milano, piazza del Liberty n. 2, e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7, codice fiscale n. 00742960156, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla propria composizione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta suddetta non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pumilene-Caf » supposte per adulti, nella confezione 6 supposte e della relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 18577 e 18577/1 in data 8 febbraio 1961, a nome della ditta Montefarmaco S.r.l., con sede legale in Milano, piazza del Liberty n. 2 e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7, codice fiscale n. 00742960156.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11023)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncosidus » della serie 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,50, con annessa fiala × 3 cc, della ditta Sidus, in Roma. (Decreto di revoca n. 5829/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 agosto 1959 e 11 novembre 1966, con i quali venne registrata al n. 13970/1 la serie 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,50, con annessa fiala × 3 cc della specialità medicinale denominata « Broncosidus », a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 00454010588, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidristreptomicina e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta medesima in data 12 ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,50, con annessa fiala × 3 cc della specialità medicinale denominata « Broncosidus », registrata al n. 13970/1 in data 20 agosto 1959 e 11 novembre 1966, a nome della ditta Sidus, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 00454010588.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11022)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismopirina » supposte adulti 2 e 4 e la relativa serie pediatrica 2 e 4 supposte, della ditta U.C.B. Smit S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5839/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 febbraio 1962, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 17975 e 17975/1 la specialità medicinale denominata « Bismopirina » supposte per adulti nelle confezioni 2 e 4 supposte e la relativa serie supposte per bambini nella confezione 2 e 4 supposte, a nome della ditta U.C.B. Smit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente n. 8, codice fiscale n. 00471770016, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione delle razionalità di esse in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismopirina » supposte per adulti nelle confezioni 2 e 4 supposte e la relativa serie supposte per bambini nella confezione 2 e 4 supposte, a nome della ditta U.C.B. Smit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8, codice fiscale n. 00471770016, registrate rispettivamente ai numeri 17975 e 17975/1 in data 6 febbraio 1962.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11256)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Veramital », nelle confezioni 1 cialdino, 2, 8 e 20 compresse, della ditta Industrie chimiche farmaceutiche dott. Luigi Bonati, in Fiorenzuola d'Arda. (Decreto di revoca n. 5842/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 gennaio 1952 e 4 luglio 1955, con i quali venne registrata al n. 5773 la specialità medicinale denominata « Veramital », nelle confezioni 1 cialdino, 2, 8 e 20 compresse, a nome della ditta Industrie chimiche farmaceutiche dott. Luigi Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Calestani, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede così come contestato alla ditta succitata in data 3 dicembre 1977;

Considerato, altresì, che non sono pervenute le controdeduzioni della ditta in parola, in quanto la medesima ha cessato la propria attività in data 31 dicembre 1972;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Veramital », nelle confezioni 1 cialdino, 2, 8 e 20 compresse, registrata al n. 5773 in data 11 gennaio 1952 e 4 luglio 1955, a nome della ditta Industrie chimiche farmaceutiche dott. Luigi Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via Calestani, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11259)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismuclor » supposte, nella confezione 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, della ditta Beolet S.r.l., in Liscate. (Decreto di revoca n. 5841/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 dicembre 1966, 3 maggio 1968 e 30 maggio 1968, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18681 e 18681/1 la specialità medicinale denominata « Bismuclor » supposte, nella confezione 4 e 6 supposte adulti la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, a nome della ditta Beolet S.r.l., con sede in Liscate (Milano), nuova strada Rivoltana, codice fiscale n. 00747040152, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismuclor » supposte, nelle confezioni 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 4 e 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 18681 e 18681/1 in data 3 dicembre 1966, 3 maggio 1968 e 30 maggio 1968, a nome della ditta Beolet S.r.l., con sede in Liscate (Milano), nuova strada Rivoltana, codice fiscale n. 00747040152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11258)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Variazione di denominazione di undici varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i sottoelencati decreti ministeriali con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le varietà di specie agrarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

decreto ministeriale 21 aprile 1978: varietà di Mais Dekalb XL 18;

decreto ministeriale 2 aprile 1978: varietà di Mais Hybridor 593;

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di Mais Geranio;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di Mais Superstar PX47E;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di Mais Superstar PX50A;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di Mais Superstar PX77;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di Mais Superstar PX611;

decreto ministeriale 13 aprile 1977: varietà di Mais Funk's G 2746;

decreto ministeriale 13 aprile 1977: varietà di Mais Funk's G 2652;

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di Mais Optimus;

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di Mais Robur;

Viste le richieste di modifica di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza;

Visto il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 ottobre 1979;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà di mais di cui alle premesse sono modificate con la dizione a fianco di ciascuna di esse indicata:

Dekalb XL 18 in Rex;
Hybridor 593 in Metro;
Geranio in Prestor NK 175;
Superstar PX47E in Gladiolo;
Superstar PX50A in Clivio;
Superstar PX77 in Anemone;
Superstar PX611 in Calendulo;
Funk's G 2746 in Solar G 446;
Funk's G 2652 in Gemini 6660;
Optimus in Dekalb XL 72A;
Robur in Dekalb XL 365.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11218)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Cancellazione di trenta varietà di orticole dai registri delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 20 giugno 1977 e 12 dicembre 1978, con i quali sono state iscritte, tra le altre, nel relativo registro di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1976, n. 195, alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1977, con il quale sono state iscritte, tra le altre, nel relativo registro di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1976, n. 195, alcune varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto « sementi standard », nonchè il decreto ministeriale 20 dicembre 1978, con il quale sono state modificate le denominazioni delle varietà medesime;

Considerato che sono state avanzate da parte degli interessati richieste di cancellazione, dai relativi registri di cui all'art. 4 della ricordata legge n. 195, di n. 1 varietà di Anguria, n. 1 varietà di Cavolfiore, n. 1 varietà di Cetriolino, n. 2 varietà di Cipolla, n. 6 varietà di Fagiolo nano, n. 1 varietà di Fagiolo rampicante, n. 3 varietà di Indivia Scarola, n. 2 varietà di Melone, n. 1 varietà di Pisello a grano rotondo, n. 2 varietà di Pisello a grano rugoso, n. 6 varietà di Pomodoro, n. 3 varietà di Spinacio;

Sentito il parere della commissione sementi espresso nella riunione del 12 ottobre 1979;

Attesa la necessità di provvedere alle richieste cancellazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Anguria: Greenlight;
Cavolfiore: Monarch 73;
Cetriolino: Score;
Cipolla: Plenty hybrid, White granite hybrid;
Fagiolo nano: Cape, Checkmate, Pax, Pirol, Surfin, Thor;
Fagiolo rampicante: Kentucky wonder;
Indivia Scarola: Cornuta, Full heart 81, Gold heart;
Melone: Juno hybrid, Rico hybrid;
Pisello a grano rotondo: Aska;
Pisello a grano rugoso: Lorka, Mayflower;
Pomodoro: Jet star;
Spinacio: Darky hybrid, Delta hybrid, Hebony hybrid.

Art. 2.

Sono cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto « sementi standard », le seguenti varietà:

Pomodoro: Vesevo, Lamba, Marero, Malareto, Ascensio;
Zucchina: Velia.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11217)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per la provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste;

Viste le dimissioni del dott. Oscar Armani da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota n. 7587 del 13 settembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giorgio Dobrilla in sostituzione del dott. Oscar Armani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Dobrilla è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del dott. Oscar Armani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11330)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1979, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 9808 del 27 settembre 1979, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il geom. Giovanni Punzi quale membro del predetto comitato in sostituzione del dott. Guido Paggi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Giovanni Punzi è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Guido Paggi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11329)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fraternitas », in Velletri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 14 maggio 1979 al 7 giugno 1979 nei confronti della società cooperativa « Fraternitas », con sede in Velletri (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Fraternitas », con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Pelloni di Velletri in data 1° giugno 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Domenico De Vivo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: PACINI

(317)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondersi al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1969, concernente « Norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » ed, in particolare, l'art. 14, lettera *n*), secondo cui spetta al comitato amministrativo di detto Fondo proporre la misura dei compensi dovuti, tra gli altri, al presidente;

Vista la delibera assunta dal detto comitato amministrativo in data 16 novembre 1979, con la quale viene proposta l'indennità annua da corrispondere al presidente del Fondo in questione;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che nella dizione « indennità di carica » deve ritenersi compreso sia il compenso annuo, sia la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

Ritenuto che si debba procedere alla determinazione del compenso globale annuo spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è determinata come segue:

compenso annuo lordo: lire 3,5 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso: lire 30 mila lorde.

La suddetta indennità di carica ha decorrenza dal 1° luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1979)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 5 gennaio 1980 ed esito della manifestazione televisiva «Fantastico».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie EF n. 30502:
L. 300.000.000 abbinato alla concorrente Maura Boscariol;

2) Biglietto serie CS n. 44610:
L. 260.000.000 abbinato al concorrente Massimo Zacchi;

3) Biglietto serie EM n. 93184:
L. 230.000.000 abbinato alla concorrente Annalisa Bruson;

4) Biglietto serie EL n. 20032:
L. 200.000.000 abbinato alla concorrente Bruna Giannini;

5) Biglietto serie DP n. 05192:
L. 180.000.000 abbinato alla concorrente Anna Maria Campanella;

6) Biglietto serie F n. 76750:
L. 150.000.000 abbinato al concorrente Roberto Ferrè.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Bigl.	serie	B	n.	36455
8)	»	»	C	»	73423
9)	»	»	G	»	77524
10)	»	»	M	»	60805
11)	»	»	N	»	85034
12)	»	»	P	»	05353
13)	»	»	Z	»	30802
14)	»	»	Z	»	46321
15)	»	»	AA	»	24683
16)	»	»	AB	»	46849
17)	»	»	AD	»	30929
18)	»	»	AL	»	25394
19)	»	»	AO	»	10913
20)	»	»	AO	»	41653
21)	»	»	AP	»	46856
22)	»	»	AP	»	50723
23)	»	»	AP	»	86562
24)	»	»	BA	»	39119
25)	»	»	BE	»	03329
26)	»	»	BM	»	91313
27)	»	»	CM	»	39739
28)	»	»	CQ	»	98841
29)	Bigl.	serie	CT	n.	32947
30)	»	»	CZ	»	71333
31)	»	»	CZ	»	81388
32)	»	»	DA	»	74954
33)	»	»	DB	»	79674
34)	»	»	DD	»	87879
35)	»	»	DG	»	62901
36)	»	»	DO	»	59007
37)	»	»	DP	»	96132
38)	»	»	DQ	»	24806
39)	»	»	DT	»	36098
40)	»	»	DV	»	18188
41)	»	»	EC	»	90317
42)	»	»	ED	»	66848
43)	»	»	EE	»	91648
44)	»	»	EG	»	39082
45)	»	»	EM	»	38746
46)	»	»	EP	»	54135
47)	»	»	ES	»	67017
48)	»	»	ES	»	97872
49)	»	»	EZ	»	68056
50)	»	»	FZ	»	10441

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

51)	Bigl.	serie	A	n.	72453
52)	»	»	A	»	74327
53)	»	»	D	»	39883
54)	»	»	E	»	06632
55)	»	»	I	»	33519
56)	»	»	L	»	70477
57)	»	»	O	»	90873
58)	»	»	V	»	49383
59)	»	»	V	»	62691
60)	»	»	AA	»	00958
61)	»	»	AA	»	02219
62)	»	»	AA	»	97909
63)	»	»	AB	»	11998
64)	»	»	AB	»	69915
65)	»	»	AD	»	07429
66)	»	»	AD	»	25661
67)	»	»	AD	»	39761
68)	»	»	AD	»	70081
69)	»	»	AF	»	58192
70)	»	»	AF	»	94384
71)	Bigl.	serie	AI	n.	06278
72)	»	»	AI	»	62934
73)	»	»	AL	»	50527
74)	»	»	AM	»	53411
75)	»	»	AO	»	68064
76)	»	»	AO	»	90583
77)	»	»	AP	»	44636
78)	»	»	AP	»	91916
79)	»	»	AT	»	28669
80)	»	»	BA	»	08946
81)	»	»	BB	»	42927
82)	»	»	BE	»	75906
83)	»	»	BF	»	52960
84)	»	»	BF	»	65949
85)	»	»	BG	»	34847
86)	»	»	BG	»	60052
87)	»	»	BI	»	91844
88)	»	»	BL	»	16531
89)	»	»	BL	»	45693
90)	»	»	BM	»	38029
91)	Bigl.	serie	BO	n.	34156
92)	»	»	BO	»	88934
93)	»	»	BT	»	54300
94)	»	»	BU	»	14728
95)	»	»	BU	»	45178
96)	»	»	CA	»	01876
97)	»	»	CC	»	97483
98)	»	»	CD	»	00514
99)	»	»	CD	»	61987
100)	»	»	CG	»	07146
101)	»	»	CI	»	05533
102)	»	»	CN	»	65944
103)	»	»	CO	»	44265
104)	»	»	CP	»	85226
105)	»	»	CR	»	59376
106)	»	»	CS	»	32750
107)	»	»	CS	»	35812
108)	»	»	CS	»	54297
109)	»	»	CS	»	70218
110)	»	»	CS	»	78416
111)	»	»	CT	»	44680
112)	»	»	CV	»	31785
113)	»	»	DA	»	67032
114)	»	»	DB	»	40270
115)	»	»	DC	»	71484
116)	»	»	DF	»	25531
117)	»	»	DG	»	67449
118)	»	»	DN	»	70567
119)	»	»	DO	»	52251
120)	»	»	DQ	»	12703
121)	Bigl.	serie	DQ	n.	60819
122)	»	»	DQ	»	80213
123)	»	»	DR	»	64051
124)	»	»	DZ	»	21556
125)	»	»	EA	»	46311
126)	»	»	EA	»	96653
127)	»	»	EC	»	18433
128)	»	»	EE	»	01100
129)	»	»	EI	»	03333
130)	»	»	EG	»	13729
131)	»	»	EG	»	66427
132)	»	»	EG	»	75011
133)	»	»	EG	»	97663
134)	»	»	EM	»	60633
135)	»	»	EP	»	04810
136)	»	»	EP	»	24365
137)	»	»	EQ	»	21840
138)	»	»	EQ	»	72338
139)	»	»	ET	»	26745
140)	»	»	FA	»	56322
141)	»	»	FC	»	61348
142)	»	»	FC	»	74715
143)	»	»	FI	»	37862
144)	»	»	FM	»	94483
145)	»	»	FO	»	34113
146)	»	»	FO	»	55489
147)	»	»	FP	»	02720
148)	»	»	FP	»	41490
149)	»	»	GN	»	11321
150)	»	»	GS	»	17250

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti di 1ª categoria:

1)	Biglietto serie EF	n. 30502	L. 4.000.000
2)	Biglietto serie CS	» 44610	» 3.000.000
3)	Biglietto serie EM	» 93184	» 2.400.000
4)	Biglietto serie EL	» 20032	» 2.100.000
5)	Biglietto serie DP	» 05192	» 2.000.000
6)	Biglietto serie F	» 76750	» 1.500.000

Ai venditori dei quarantaquattro biglietti vincenti i premi di 2ª categoria: L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di 3ª categoria: L. 230.000 ciascuno.

(444)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1979 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma, deliberato dal trentesimo congresso nazionale della Lega, svoltosi a Roma dal 10 al 14 gennaio 1978.

(377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del liquidatore dell'Associazione produttori canapa, in Roma

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1979 il dott. Antonio De Matthaeis viene nominato liquidatore dell'Associazione produttori canapa, in Roma, in sostituzione del dott. Giorgio Scarantino che ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.

(305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,70	806,70	806,86	806,70	806,75	806,65	806,80	806,70	806,70	806,70
Dollaro canadese	692,60	692,60	692,80	692,60	692,55	692,55	692,50	692,60	692,60	692,60
Marco germanico	465,95	465,95	466,25	465,95	465,95	467 —	465,90	465,95	465,95	465,95
Fiorino olandese	422,49	422,49	422,70	422,49	422,70	422,45	422,48	422,49	422,49	422,50
Franco belga	28,73	28,73	28,71	28,73	28,69	28,50	28,71	28,73	28,73	28,75
Franco francese	198,92	198,92	198,90	198,92	198,93	198,90	198,93	198,92	198,92	198,95
Lira sterlina	1836,30	1836,30	1839,50	1836,30	1837,30	1836,25	1837,40	1836,30	1836,30	1836,30
Lira irlandese	1721 —	1721 —	1723 —	1721 —	1723,25	—	1722 —	1721 —	1721 —	—
Corona danese	149,17	149,17	149,25	149,17	149,10	149,15	149,19	149,17	149,17	149,15
Corona norvegese	163,74	163,74	163,90	163,74	163,75	163,70	163,76	163,74	163,74	163,75
Corona svedese	194,31	194,31	194,40	194,31	194,35	194,30	194,30	194,31	194,31	194,30
Franco svizzero	504,53	504,53	504,40	504,53	504,50	506,55	504,93	504,53	504,53	504,55
Scellino austriaco	64,891	64,891	64,90	64,891	64,90	64,85	64,92	64,891	64,891	64,90
Escudo portoghese	16,21	16,21	16,20	16,21	16,17	16,20	16,18	16,21	16,21	16,20
Peseta spagnola	12,215	12,215	12,23	12,215	12,22	12,20	12,22	12,215	12,215	12,20
Yen giapponese	3,381	3,381	3,38	3,381	3,374	3,80	3,381	3,381	3,381	3,81

Media dei titoli del 16 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,100
» 6 % » » 1971-86	76,525
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90	78,900
» 9 % » » 1976-91	81,075
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,675
» » » » 1- 6-1978/80	99,275
» » » » 1- 8-1978/80	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,125
» » » » 1- 3-1979/81	99,200
» » » » 1- 7-1979/81	97,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650
» » » 12 % 1- 4-1982	96,700
» » » 12 % 1-10-1983	95,550
» » » 12 % 1- 1-1984	95,600
» » » 12 % 1- 4-1984	95,675
» » » 12 % 1-10-1987	95,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,75
Dollaro canadese	692,55
Marco germanico	465,925
Fiorino olandese	422,485
Franco belga	28,72
Franco francese	198,925
Lira sterlina	1836,85
Lira irlandese	1721,50
Corona danese	149,18
Corona norvegese	163,75
Corona svedese	194,305
Franco svizzero	504,73
Scellino austriaco	64,905
Escudo portoghese	16,195
Peseta spagnola	12,217
Yen giapponese	3,381

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	804,40	804,40	804,75	804,40	804,75	804,40	804,70	804,40	804,40	804,80
Dollaro canadese	692,85	692,85	692,50	692,85	692,60	692,85	692,75	692,85	692,85	692,85
Marco germanico	467,02	467,02	466,75	467,02	467 —	467,02	466,91	467,02	467,02	467 —
Fiorino olandese	423,48	423,48	423,35	423,48	423,65	423,48	423,50	423,48	423,48	423,50
Franco belga	28,739	28,739	28,75	28,739	28,74	28,739	28,732	28,739	28,739	28,75
Franco francese	199,18	199,18	199,23	199,18	199,15	199,18	199,20	199,18	199,18	199,20
Lira sterlina	1822,20	1822,20	1821,90	1822,20	1820,15	1822,20	1822,05	1822,20	1822,20	1822,20
Lira irlandese	1724 —	1724 —	1724 —	1724 —	1723,75	1724 —	1723,50	1724 —	1724 —	—
Corona danese	149,47	149,47	149,40	149,47	149,40	149,47	149,45	149,47	149,47	149,45
Corona norvegese	164,05	164,05	164,10	164,05	164,05	164,05	164 —	164,05	164,05	164 —
Corona svedese	194,50	194,50	194,40	194,50	194,45	194,50	194,38	194,50	194,50	194,50
Franco svizzero	506 —	506 —	506,40	506 —	506,45	506 —	506,40	506 —	506 —	506,65
Scellino austriaco	65,054	65,054	65,05	65,054	65,05	65,054	65,02	65,054	65,054	65,05
Escudo portoghese	16,21	16,21	16,20	16,21	16,16	16,21	16,23	16,21	16,21	16,20
Peseta spagnola	12,185	12,185	12,19	12,185	12,18	12,185	12,188	12,185	12,185	12,18
Yen giapponese	3,372	3,372	3,38	3,372	3,372	3,372	3,371	3,372	3,372	3,37

Media dei titoli del 17 gennaio 1980

Titolo				Valore
Rendita 5 % 1935				66,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	88,025
» 5,50 %	»	»	1968-83	84,625
» 5,50 %	»	»	1969-84	80,825
» 6 %	»	»	1970-85	78,850
» 6 %	»	»	1971-86	76,325
» 6 %	»	»	1972-87	75,900
» 9 %	»	»	1975-90	78,550
» 9 %	»	»	1976-91	80,100
» 10 %	»	»	1977-92	84,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1978/80	99,700
»	»	»	» 1- 6-1978/80	99,350
»	»	»	» 1- 8-1978/80	99,225
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-10-1978/80	99,200
»	»	»	» 1- 3-1979/81	98,925
»	»	»	» 1- 7-1979/81	97,425
»	»	»	» 1- 5-1979/82	98,125
»	»	»	» 1- 7-1979/82	97,200
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981	97,375
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	87,050
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	97,625
» » »	12 %		1- 4-1982	96,775
» » »	12 %		1-10-1983	95,525
» » »	12 %		1- 1-1984	95,625
» » »	12 %		1- 4-1984	95,650
» » »	12 %		1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1980

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	804,75	Corona danese	149,46
Dollaro canadese	692,80	Corona norvegese	164,025
Marco germanico	466,965	Corona svedese	194,44
Fiorino olandese	423,49	Franco svizzero	506,525
Franco belga	28,739	Scellino austriaco	65,037
Franco francese	199,19	Escudo portoghese	16,22
Lira sterlina	1822,125	Peseta spagnola	12,186
Lira irlandese	1723,75	Yen giapponese	3,371

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 5 dell'11 dicembre 1979, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando 211.1.14.

Scadenza 30 aprile 1980. Bando di concorso a sette borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando 203.6.21.

Scadenza 19 febbraio 1980. Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie per laureati fino a trentacinque anni di età.

Bando 203.6.22.

Scadenza 19 febbraio 1980. Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando 203.8.9.

Scadenza 9 febbraio 1980. Bando di concorso a trentatre borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando 203.11.4.

Scadenza 9 febbraio 1980. Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, nel campo della metrologia e precisamente nel settore dei laser stabilizzati per applicazioni metrologiche e nel settore della metrologia primaria delle portate fluide.

Bando 203.12.9.

Scadenza 9 febbraio 1980. Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Oceanografia e fondi marini ».

Bando 203.12.10.

Scadenza 9 febbraio 1980. Bando di concorso a quattordici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Medicina preventiva ».

Bando 203.12.12.

Scadenza 9 febbraio 1980. Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Ricerca nuove fonti proteiche e nuove formulazioni alimentari ».

(456)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono stato nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 18855 in data 24 ottobre 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Roma nell'informare che il dott. Frisina Francesco, presidente supplente di quella commissione, è stato trasferito alla Corte suprema di cassazione, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Castaldi Camillo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Castaldi Camillo, magistrato di cassazione con le funzioni di consigliere della corte d'appello di Roma, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Frisina Francesco.

Roma, addì 21 novembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1979
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 355

(215)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1979;

Letta la nota n. 8962 in data 15 novembre 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro nell'informare che il prof. De Stefano Giuseppe, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione dello stesso con il prof. D'Agostino Alfredo;

Poiche si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. D'Agostino Alfredo, libero docente di diritto penale presso l'Università di Messina, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro in sostituzione del prof. De Stefano Giuseppe.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1979
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 356

(214)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Licciardello Sebastiano, nato ad Acireale il 20 agosto 1935;
Santi Salomone, nato a Monreale il 6 marzo 1931.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Cignetti Marino, nato ad Acqui Terme il 27 agosto 1931;
Colagrande Corrado, nato a L'Aquila il 28 marzo 1931;
Lertora Massimo, nato a Genova il 3 luglio 1924;
Moreschi Nicola, nato a Milano il 27 marzo 1931;
Ramella Giorgio, nato a Genova il 5 maggio 1926;
Schifino Aldo, nato a Cosenza il 10 gennaio 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(124)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 ottobre 1979, n 402/San.Pv, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1976, indetto con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1977, n. 144/San.Pv, le condotte mediche dei seguenti consorzi e comuni:

consorzio medico tra i comuni di Montecalvo Versiggia-Golferenzo-Volpara-Lirio;
condotta medica unica del comune di Bressana Bottarone;
condotta medica unica del comune di Gravellona Lomellina;
condotta medica unica del comune di Langosco;
condotta medica unica del comune di Vidigulfo;
condotta medica II zona del comune di Vigevano.

(366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

Si comunica che con provvedimento 4 ottobre 1979, numero 4890/VIII, è stato bandito pubblico concorso per le seguenti condotte mediche vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1978:

Camerino (2ª condotta);
Cessapalombo (unica);
Fiastra (unica);
Pievetorina (2ª condotta);
Serravalle (1ª condotta).

Termine di scadenza per la presentazione delle domande 14 marzo 1980.

(310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2851 in data 18 luglio 1978, con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Considerato che il dott. Sisto Michele, con nota in data 4 dicembre 1979 ha comunicato le dimissioni da segretario della predetta commissione ed in sua sostituzione è stato designato dalla regione Marche il sig. Di Ianni Desiderio, funzionario direttivo della regione Marche presso l'assessorato alla sanità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 2811;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il sig. Di Ianni Desiderio, funzionario direttivo della regione Marche, è nominato segretario della commissione in premessa citata, in sostituzione del dott. Michele Sisto, dimissionario.

Ascoli Piceno, addì 2 genanio 1980

Il medico provinciale f.f.: CESARI

(218)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiodiagnostica presso il policlinico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'Ente in Modena.

(170/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio A) di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(148/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a tre posti di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(142/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(143/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(154/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(155/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(152/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(153/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(144/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(145/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiochirurgia;
due posti di assistente di odontoiatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(146/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio di Giussano:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Presidio di Mariano Comense:

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giussano (Milano).

(150/S)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(151/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1979, n. **34.**

Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione Liguria.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 1.

Ordinamento dei livelli funzionali

Il personale della regione Liguria è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali:

1° livello funzionale	parametro	100	ausiliario
2° livello funzionale	»	116	ausiliario qualificato
3° livello funzionale	»	130	operatore
4° livello funzionale	»	142	coadiutore
5° livello funzionale	»	167	collaboratore
6° livello funzionale	»	178	istruttore direttivo
7° livello funzionale	»	220	funzionario
8° livello funzionale	»	333	dirigente o esperto

Le declaratorie di ciascun livello funzionale sono descritte nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Incarichi di coordinamento

In relazione all'ordinamento delle strutture regionali, sono previsti nei riguardi dei dipendenti appartenenti all'ottavo livello funzionale, incarichi di coordinamento riferiti al settore ed al dipartimento, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, come risulta modificata dalla presente legge.

Gli incarichi di cui al comma precedente hanno la durata di cinque anni, possono essere revocati con provvedimento motivato, emanato dallo stesso organo che ha conferito l'incarico, e sono rinnovabili.

Sono inoltre previsti sempre nei riguardi di dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale incarichi di coordinamento di progetti specificatamente previsti nel programma regionale di sviluppo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare complessivamente il quarto della dotazione organica del livello ottavo, di cui alla tabella *D*.

Art. 3.

Ammissione agli impieghi

All'impiego regionale si accede tramite pubblici concorsi, per esami o per titoli ed esami, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie e quanto disposto nel terzo comma del successivo art. 4.

Costituiscono requisiti generali di ammissione:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 35, elevabile ad anni 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni;

d) il possesso dei diritti civili;

e) il godimento dei diritti politici;

f) il possesso del titolo di studio richiesto.

La Regione provvede d'ufficio ad accertare la buona condotta del candidato richiedendo il certificato generale del casellario giudiziale e ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I limiti di età non si applicano per l'ammissione del personale di ruolo dello Stato e di enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe al limite di età trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti di cui al secondo comma del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fatta eccezione per quello riguardante il limite massimo di età che è riferito alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione.

I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 4.

Disposizioni sui concorsi

Le modalità ed i procedimenti per l'espletamento dei singoli concorsi sono fissati nei relativi bandi e sono comunque rapportati alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.

Per l'accesso all'ottavo livello funzionale è richiesto, oltre che dei requisiti prescritti dall'art. 3, anche il documentato possesso di un periodo di quattro anni di specifica esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti ed aziende o di esercizio di attività professionale comprovato da certificazione dei relativi ordini professionali.

Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata per soli titoli, tenendo conto anche di quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

Per i concorsi a posti del sesto livello e superiori è comunque prevista l'effettuazione di una prova scritta, di una prova a carattere teorico-pratico o tecnico applicativo e della prova orale. Per i concorsi a posti del quinto, quarto e terzo livello sarà comunque prevista una prova teorico pratica o tecnico applicativa nonchè una prova orale.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; saranno messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Un quarto dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti nel successivo art. 5.

Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

La giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria dei concorsi pubblici ed alla nomina in prova dei candidati vincitori.

Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

Art. 5.

Ammissione ai concorsi pubblici dei dipendenti regionali

I dipendenti regionali di ruolo ai fini della riserva di cui al settimo comma dell'articolo precedente possono partecipare ai concorsi per posti nel livello immediatamente superiore a quello rivestito purchè provvisti almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso a tale livello e con una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori che abbiano maturato una anzianità complessiva di effettivo servizio di almeno cinque anni nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

I dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello di collaboratore, in possesso di diploma di laurea e dell'anzianità di servizio nel livello previsto dal primo comma del presente articolo, possono partecipare a concorsi del sesto e settimo livello a seconda del titolo di studio e delle eventuali abilitazioni o specializzazioni richieste per il posto messo a concorso.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando le funzioni connesse al posto messo a concorso comportano, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

Salvo quanto previsto dall'art. 45 della presente legge l'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, è abrogato.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici di concorso

Le commissioni giudicatrici di concorso sono costituite con deliberazione della giunta regionale e composte da:

due esperti di cui uno con funzione di presidente, designati dalla giunta regionale;

due esperti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative;

un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

Svolgerà le mansioni di segretario un dipendente regionale.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Gli esperti per i concorsi a livelli funzionali, sesto, settimo e ottavo, devono essere scelti tra personale docente universitario in discipline attinenti o connesse al posto messo a concorso, tra esercenti la libera professione nelle attività corrispondenti al posto predetto, ovvero, tra dipendenti regionali o di altri enti pubblici aventi livello corrispondente o superiore al livello funzionale a cui si riferisce il concorso.

Gli esperti per gli altri concorsi possono essere scelti oltre che tra le categorie di cui al comma precedente, tra ogni altra persona che abbia i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro trenta giorni dalla richiesta a comunicare la designazioni di propria competenza la giunta regionale procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice che si intende validamente costituita dagli altri componenti.

I primi quattro commi dell'art. 8 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 44.

Art. 7.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro dei dipendenti regionali è regolato dalle norme legislative vigenti.

Possono essere stabilite, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, più forme di orario, secondo le esigenze del servizio, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i servizi del consiglio regionale, anche introducendo per particolari settori, ove funzionalmente possibile con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

L'amministrazione accerta, sempre previa consultazione con le organizzazioni sindacali, anche con sistemi meccanici o elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.

L'accertamento deve riguardare tutti i dipendenti.

Il dipendente, in relazione ad esigenze di servizio, verificate con le organizzazioni sindacali, è tenuto ad effettuare orari di servizio differenziati anche mediante turni di lavoro da prestarsi in ore notturne e/o festive.

Art. 8.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese la due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge numero 937/1977.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

La fruizione del congedo ordinario e delle giornate di riposo di cui al secondo comma è autorizzata dagli amministratori e dai dipendenti indicati in disposizioni interne di servizio emanate dalla giunta regionale.

Art. 9.

Congedo straordinario retribuito

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello della celebrazione del rito;

b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova dista oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per invalidi civili, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza o puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

La fruizione del congedo di cui alle precedenti lettere è autorizzata dall'ufficio di presidenza e dal componente della giunta regionale preposto agli affari del personale nell'ambito di rispettiva competenza per i dirigenti nonchè per quanto riguarda il congedo di cui alla lettera *e*) per tutti i dipendenti. In ogni altro caso provvede il dipendente regionale con qualifica di dirigente, appartenente al settore del personale all'uopo delegato rispettivamente dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale;

i) per la frequenza ai corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico secondo le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 10.

Congedi straordinari non retribuiti

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni d'obbligo previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente possono, altresì, essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

L'autorizzazione a fruire di periodi di congedo straordinario non retribuito è concessa dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto attiene al personale in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 11.

Assenza per infermità

Il dipendente ha diritto a fruire di periodi di assenza per malattia ed ha diritto a percepire il normale trattamento economico per i primi tredici mesi di assenza.

Per i successivi sette mesi il trattamento economico è ridotto del 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i due mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni lavorativi consecutivi il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia del dipendente o del figlio minore di tre anni è facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa.

Il controllo della infermità avviene attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I controlli di cui ai precedenti commi avverranno successivamente tramite le strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 12.

Cumulo di assenze

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 13.

Mutamento di mansioni per riconosciuta idoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od al livello inferiore.

In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 14.

Svolgimento mansioni

Il dipendente non può essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie del livello funzionale di appartenenza, salvo quanto disposto nel comma successivo.

In casi del tutto eccezionali e per imprescindibili esigenze di servizio, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, per quanto concerne il personale del consiglio, il dipendente può essere incaricato dell'espletamento di funzioni immediatamente superiori per un periodo di tempo non superiore ad un anno senza possibilità di proroga o rinnovo e solo in presenza di vacanze in organico per le quali sia stata iniziata la normale procedura concorsuale.

Al dipendente regionale incaricato, a norma del comma precedente dello svolgimento di mansioni superiori compete, per il relativo periodo, un assegno pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali del livello di appartenenza e del livello superiore.

Gli incarichi di cui al presente articolo non costituiscono titolo valutabile ad alcun effetto.

Art. 15.

Aspettativa e permessi sindacali

Ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5000 dipendenti o frazioni superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Regione, nell'ambito di tale contingente, collocherà nella posizione di aspettativa i dipendenti interessati a richiesta della organizzazione sindacale.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappre-

sentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore *pro-capite* per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 16.
Diritti di assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso al presidente del consiglio ed al presidente della giunta.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 17.
Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza.

Art. 18.
Locali e spazi per affissioni sindacali

Nel capoluogo della regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 19.
Delega per ritenute sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misu viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 20.
Principi della mobilità

La mobilità dei dipendenti regionali è considerata come fattore essenziale della valorizzazione della professionalità e garantisce il rispetto della qualificazione dei dipendenti e la migliore considerazione delle condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti.

I criteri e le forme della mobilità sono ispirati alla più ampia collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 21.
Mobilità nell'ambito dell'ente

La « mobilità esterna », disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari e di salute, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza, la continuità dei servizi, l'ammininistrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili, con relativo trattamento di missione.

I provvedimenti in applicazione del presente articolo sono adottati dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza, per i movimenti di personale che interessano i servizi del consiglio.

Art. 22.
Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti locali dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze. la formazione e l'aggiornamento del personale.

I provvedimenti in applicazione del presente articolo sono adottati dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza, per i movimenti di personale che interessano i servizi del consiglio.

Art. 23.
Mobilità territoriale

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo di tempo non superiore ad anni due, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 chilometri ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di appartenenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno dell'amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorio — che favoriscano la possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa relativa.

I provvedimenti in applicazione del presente articolo sono adottati dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza, per i movimenti di personale che interessano i servizi del consiglio.

Art. 24.

Trasferimenti in sede

Al di fuori dei casi di cui agli articoli 21, 22 e 23 il trasferimento per esigenze di servizio dei dipendenti da un settore all'altro nell'ambito del dipartimento è disposto dal coordinatore del dipartimento, sentiti i dirigenti interessati: il trasferimento dei dipendenti tra settori appartenenti a dipartimenti diversi è disposto dal presidente della giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto concerne i servizi del consiglio.

Il trasferimento dei dirigenti è disposto dalla giunta regionale dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze o d'intesa qualora il movimento riguardi congiuntamente i settori e del consiglio e della giunta.

Art. 25.

Espletamento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le associazioni degli enti locali procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 26.

Equo indennizzo - Spese di cura

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Per tali infermità, inoltre, sono a carico della Regione le spese di cura, comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari e per protesi, per la parte eccedente quella che spetta agli istituti od enti assistenziali, previdenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Si applicano, per quanto attiene sia alla procedura ed alla misura dell'equo indennizzo che al riconoscimento ed al rimborso delle spese di cura, le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

Nel caso di assenza per infermità riconosciuta da causa di servizio compete al dipendente, anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, il normale trattamento economico.

Art. 27.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

Le determinazioni di cui al comma che precede, sono assunte dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto attiene al personale in servizio presso il consiglio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Con particolare considerazione saranno valutati i casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Titolo II

NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 28.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento, riferita ai settori ed ai dipartimenti, è diretta ad assicurare che l'azione regionale si svolga in modo armonico e coerente con le direttive degli organi politici e con gli obiettivi dell'ente nell'ambito settoriale e nelle più vaste aree di intervento.

I coordinatori, a tal fine, fermi restando i compiti dei dirigenti, espletano, assumendone le relative responsabilità, funzioni volte ad assicurare la tempestività e la coerenza delle attività delle componenti organizzative anche flessibili che fanno capo ai rispettivi ambiti sia nei reciproci rapporti che nei riguardi delle direttive degli organi politici, provvedendo in ordine alla programmazione generale del lavoro, alle attività di indirizzo e di verifica dei risultati raggiunti, a fornire opera di supporto ed assistenza agli organi ed agli amministratori regionali nella formulazione delle scelte e degli indirizzi e presiedendo agli istituti di controllo economico-finanziario di cui all'art. 95 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

In relazione alle attività di carattere generale, di supporto e di servizio svolte dai dipartimenti funzionali nei riguardi della struttura organizzativa in generale, i coordinatori dei dipartimenti suddetti svolgono, inoltre, compiti di raccordo e coordinamento con i dipartimenti nei quali sono aggregati i settori operativi.

Ai fini dell'espletamento degli incarichi di cui sopra, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze:

a) incaricano per ogni settore un coordinatore scelto fra i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale con una anzianità di almeno due anni di effettivo servizio nel livello funzionale medesimo;

b) incaricano per ogni dipartimento un coordinatore scelto fra i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale e con una anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello funzionale anzidetto.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza secondo le rispettive competenze possono altresì incaricare i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale del coordinamento dei progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo. Nel provvedimento di incarico viene stabilita la sua durata che deve essere strettamente commisurata al termine per il compimento delle attività e comunque non superiore a due anni.

Art. 29.

Direzione dell'ufficio

L'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale o l'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze, incaricano, della direzione di ogni ufficio, un dipendente regionale appartenente all'ottavo livello funzionale.

Ferme restando le responsabilità dei vari addetti in ordine agli specifici atti ed operazioni ad essi attribuiti, il dirigente preposto all'ufficio provvede assumendone la responsabilità, alla programmazione, all'organizzazione ed alla direzione del lavoro dell'ufficio nell'ambito della programmazione generale del lavoro del settore di appartenenza; promuove i necessari momenti di collegialità, emana le istruzioni per lo svolgimento delle attività che fanno capo all'ufficio, verifica i risultati del lavoro svolto e la tempestività dello stesso».

Art. 30.

Abrogazione norma

Sono soppressi il terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Art. 31

Modifiche competenze dei settori

La tabella *B* allegata alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27 è sostituita dall'allegata tabella *G* nella parte descrittiva delle competenze dei settori affari generali e legali, affari giunta e coordinamento operativo, edilizia sociale residenziale, difesa del suolo e assetto idrogeologico, agricoltura e foreste.

Di seguito all'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, sono aggiunte le parole «ed organicamente dal settore difesa del suolo ed assetto idrogeologico».

Art. 32.
Nuove tabelle organiche

Le tabelle *D*, *E* ed *F*, allegate alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, sono sostituite dalle tabelle *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge.

Art. 33.
Ruolo del personale addetto ai centri regionali di formazione professionale

Fino alla delega delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, che sarà disposta con legge regionale, il personale regionale di ruolo addetto ai centri regionali di formazione professionale è collocato in apposito ruolo con la dotazione organica stabilita nell'allegata tabella ***H***.

L'inserimento nel ruolo di cui al comma precedente, ha luogo con provvedimento della giunta regionale dopo che i dipendenti regionali interessati saranno inquadrati secondo le norme generali previste negli articoli 39 e 40, nei livelli funzionali stabiliti dalla presente legge.

Fino a quando non sarà provveduto a norma di quanto previsto dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il trattamento economico e normativo del personale di cui al presente articolo e quello degli altri dipendenti regionali.

Titolo III
NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 34.
Trattamento economico

A decorrere dal 1° ottobre 1978 il trattamento economico iniziale per ciascun livello funzionale è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella tabella *I*.

La progressione economica di ciascun livello procede per scatti e classi. Il valore degli scatti è del 2,50 % sulla classe in godimento, si consegue ogni biennio ed è assorbito all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il ventesimo anno sono illimitati Per gli otto livelli funzionali competono cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo e ventesimo anno e ciascuna del valore del 16 % costante sul trattamento economico iniziale.

Ai dipendenti regionali sono corrisposte, inoltre, la tredicesima mensilità, la indennità integrativa speciale e l'aggiunta di famiglia, secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Ai dipendenti regionali incaricati delle funzioni di coordinamento compete, per la durata dell'incarico, una indennità non pensionabile pari al 22 % della retribuzione iniziale dell'ottavo livello funzionale se l'incarico si riferisce al settore od a progetti di cui al secondo comma dell'art. 2 ed al 30 % se si riferisce al dipartimento.

Art. 35.
Compenso per lavoro straordinario

A decorrere dal 1° ottobre 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, previamente autorizzato, è corrisposta con i seguenti criteri di calcolo:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello + rateo della } 13^{a} \text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 %; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30 %; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50 %.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per quanto concerne il personale del consiglio, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, può disporre in deroga al limite massimo di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Il compenso per lavoro straordinario sarà conguagliato a decorrere dal 1° ottobre 1978 per le prestazioni già rese ai sensi delle disposizioni normative regionali vigenti nei limiti di 360 ore annue fino all'entrata in vigore della presente legge; da tale data e per il periodo residuo dell'anno in corso, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate nel limite di 12 ore e mezzo mensili elevabile ad un massimo mensili di ore venticinque; i suddetti limiti mensili sono compensativamente modificabili, fermo restando il totale complessivo.

Le tariffe per il lavoro straordinario attualmente corrisposte in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1979; dal 1° gennaio 1980 si applicano in ogni caso le tariffe di cui alla presente legge.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario, previe intese di carattere generale con le organizzazioni sindacali.

Art. 36.
Compenso per servizio notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore. Detti compensi non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

La normativa di cui al comma precedente non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente in ore notturne.

Art. 37.
Omnicomprensività

Il trattamento economico di cui all'art. 32 congloba qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento, dell'indennità di coordinamento di cui allo stesso art. 34, e del compenso di cui all'art. 36.

Gli importi di indennità, gettoni o compensi di qualsiasi genere che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti regionali che partecipano, per designazione, nomina, nulla osta o proposte della Regione a consigli di amministrazione, comitati, commissioni giudicatrici, collegi, commissioni consultive e di controllo, o comunque operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o di altri enti, o che siano designati o nominati ad incarichi commissariali ed a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti che li corrispondono alla tesoreria regionale.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali a far parte di commissioni giudicatrici di concorso; in tal caso eventuali indennità o compensi spettanti ai membri esterni vengono versati dall'amministrazione regionale direttamente alla organizzazione sindacale che ha provveduto alla designazione secondo modalità da concordare con le stesse organizzazioni sindacali.

Il 40 % degli importi di cui al secondo comma del presente articolo viene utilizzato per interventi a favore del personale dipendente, secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 38.
Riconoscimento di anzianità di servizio ai vincitori di concorsi pubblici

Ai vincitori di pubblico concorso provenienti da altri enti pubblici esclusi gli enti pubblici economici, viene riconosciuto ai fini della progressione economica, e comunque per non più di quattro anni, il 50% del servizio di ruolo prestato in qualifica corrispondente a quella del posto messo a concorso.

I dipendenti regionali che a seguito di pubblico concorso accedano ad un livello funzionale superiore, qualora il trattamento economico iniziale della nuova qualifica sia inferiore a quello in godimento conservano il trattamento economico in godimento.

L'importo di tale trattamento viene trasformato per eccesso in aumenti periodici o classi stipendiali nella progressione economica della nuova qualifica.

Le norme di cui ai precedenti comma trovano applicazione anche nei confronti di vincitori di pubblico concorso già espletati dall'amministrazione regionale, con effetti giuridici ed economici alla data di assunzione in servizio.

Titolo IV

NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 39.
Inserimento nei nuovi livelli funzionali

Il personale regionale in servizio al 30 settembre 1978 è inserito a decorrere dal 1° ottobre 1978 nei livelli funzionali di cui all'art. 1 sulla base della corrispondente qualifica posseduta alla data del 30 settembre 1978; il personale assunto successivamente è inserito nei nuovi livelli dalla data di assunzione nel ruolo regionale.

La corrispondenza tra l'attuale qualifica regionale ed il nuovo livello funzionale è stabilita nell'allegata tabella *C*.

Il personale regionale in servizio alla data del 30 settembre 1978, inserito in base alle norme di inquadramento di cui alla presente legge nel sesto livello funzionale, viene inquadrato al livello superiore al compimento di tre anni di servizio effettivo, maturati o da maturare.

Per il trattamento economico spettante all'atto dell'inquadramento nel livello superiore, di cui al comma precedente, si applicano le norme di cui al successivo art. 48.

Art. 40.
Inserimento per concorso interno nei livelli quarto, quinto e sesto

Il personale regionale che, in applicazione della tabella *C*, sarebbe inquadrabile nei livelli funzionali terzo - parametro 130, quarto - parametro 142, quinto - parametro 167, può essere inquadrato nel livello immediatamente superiore a seguito di apposito concorso per soli titoli riservato ai dipendenti in possesso di una anzianità di servizio effettiva di ruolo o non di ruolo minima di anni otto, senza demerito, alla data del 30 settembre 1978, nella carriera correlata al livello di appartenenza, prestato presso la Regione o l'ente dal quale è stato comandato o trasferito, purchè inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

E' escluso dalla partecipazione a detto concorso il personale che comunque abbia conseguito un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, che lo abbia collocato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72, tabelle di raffronto allegate alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, per riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Art. 41.
Posti messi a concorso

Sono messi a concorso i seguenti posti pari al 30% delle dotazioni organiche delle qualifiche di agente tecnico, coadiutore e collaboratore di cui alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27:

1) per il passaggio al quarto livello - parametro 142 - posti n. 19;

2) per il passaggio al quinto livello - parametro 167 - posti n. 95;

3) per il passagio al sesto livello - parametro 178 - posti n. 110.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1), 2), e 3), non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi **è portata in aumento a** quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenze di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

Art. 42.
Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, a esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio riconosciuta ai fini dell'applicazione dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1973 n. 11, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente secondo l'equiparazione di cui alla tabella *F* allegata alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, per ogni anno di servizio: punti 1,2; la frazione di mese superiore ai giorni 15 viene valutata a mese intero;

anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriere inferiori a quella di appartenenza o corrispondente: punti 0,6 per ogni anno di servizio;

b) titoli di studio: cinque punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; dieci per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare;

c) concorsi pubblici: quattro punti per superamento di concorsi per posti propri o corrispondenti a quello messo a concorso fino ad un massimo di otto punti: due punti per ogni idoneità nei concorsi suddetti fino ad un massimo di punti 6.

Art. 43.
Svolgimento dei concorsi

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza alla giunta regionale, settore del personale, corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati dall'art. 42.

L'anzianità di servizio è accertata dall'amministrazione attraverso l'esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono predisposti a cura del settore del personale. La graduatoria è approvata dalla giunta regionale.

In base all'ordine della graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

Restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito all'art. 48 della presente legge.

Art. 44.
Norme sui concorsi ex art. 34 *della legge regionale* 30 *maggio* 1978, *n.* 27

Per i concorsi interni di cui all'art. 34 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, a posti della qualifica di funzionario e superiori, per quelle a posti della qualifica di collaboratori e per quelle a posti di coadiutori ed inferiori, le commissioni giudicatrici sono quelle stabilite rispettivamente dal primo, terzo e quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, intendendosi sostituito al componente di cui alla lettera *C* un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella propria del posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario di dette commissioni sono svolte da un dipendente regionale.

I dipendenti regionali che abbiano presentato domanda di partecipazione a concorsi interni per titoli ed esami previsti dall'art. 34 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, già banditi e le cui procedure siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, perdono il titolo a partecipare ai concorsi stessi allorchè siano risultati vincitori di concorsi interni di cui all'art. 40, e abbiano quindi titolo ad essere inquadrati, a decorrere dal 1° ottobre 1978, nel livello funzionale superiore.

Art. 45.

Trattamento economico di vincitori di concorsi interni ex art. 34 della legge regionale n. 27

I dipendenti regionali vincitori di concorsi interni di cui all'art. 34 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, hanno diritto, a decorrere dalla data di attribuzione del livello funzionale superiore, al trattamento economico iniziale previsto per tale livello, o, se più favorevole, a quello in godimento alla data 1° ottobre 1978 maggiorato della differenza che nel precedente ordinamento intercorreva tra lo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 nella qualifica di provenienza e lo stipendio iniziale della qualifica stessa, quali risultavano dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, così come risulta modificato dall'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 12. In quest'ultimo caso trova applicazione l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Art. 46.

Norme sui concorsi pubblici ed interni già banditi

I concorsi interni e pubblici già banditi ai sensi delle norme regionali vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge e le cui procedure siano ancora in corso alla data medesima, sono portati a termine intendendosi il concorso riferito a posti del nuovo livello funzionale che corrisponde, secondo la tabella *C* allegata alla presente legge e tenuto conto delle specializzazioni in essa indicate, a quello al quale si riferivano i concorsi medesimi.

Le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati od in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità di un anno dalla data dell'esecutività della deliberazione di approvazione delle stesse e sono utilizzate per la copertura dei posti vacanti nel livello funzionale e nelle specializzazioni corrispondenti.

Art. 47.

Norme sui primi concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore della legge

Nel primo concorso per ciascun livello e per ciascuna specializzazione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti di cui al settimo comma dell'art. 4 può essere aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Ai concorsi fino al livello di collaboratore può anche partecipare, usufruendo della riserva dei posti di cui al primo comma ed a prescindere dal limite di età, il personale in servizio presso i gruppi consiliari, in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso, purchè abbia prestato la sua attività presso i gruppi consiliari per almeno due anni.

Art. 48.

Inquadramento nella posizione economica del personale in servizio

eventuali

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 — comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili — più l'aggiunzione senza titolo prevista nel successivo art. 49.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe e lo scatto successivo, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni;

b) si calcola l'incremento monetario, che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe e dallo scatto o secondo parametro retributivo immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico di quello successivo all'ultima classe o scatto maturati;

c) qualora i ratei di classe e di scatto o secondo parametro retributivo in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura dei punti *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, danno, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito ad ogni effetto la posizione superiore.

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiori, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione il residuo stesso riduce temporaneamente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e — dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso — il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 49.

Aggiunzione senza titolo

A ciascun dipendente regionale sono corrisposti i seguenti ulteriori importi mensili lordi, comprensivi dell'importo di cui alla legge regionale 23 marzo 1977, n. 18 sulla base delle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso al livello funzionale per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;
oltre a L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

Art. 50.

Inquadramento nella posizione economica

Ai soli fini dell'inquadramento nella nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30 settembre 1978, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 48

della presente legge, si considera nel trattamento economico in vigore a tale data anche la quarta classe di retribuzione di cui all'art. 11 della legge 9 aprile 1973, n. 12.

Art. 51.

Valutazione servizi

Ai soli fini dell'inquadramento nella nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30 settembre 1978, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 48 della presente legge, il servizio non di ruolo di cui all'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, viene valutato come il servizio di ruolo.

Art. 52.

Incarichi di coordinamento dipartimentale

La giunta regionale o l'ufficio di presidenza a seconda delle rispettive competenze, attribuiscono l'incarico di coordinatore di dipartimento ai dipendenti regionali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, rivestivano la qualifica di direttore, assegnandoli ai dipartimenti funzionali.

Fino a quando non sarà provveduto a norma del comma precedente i dipendenti di cui al primo comma svolgono le funzioni di coordinamento mediante l'espletamento dei compiti loro spettanti sulla base dell'ordinamento precedente.

Gli incarichi di cui al primo comma sono a tempo indeterminato e sono revocabili, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2, dopo decorso un quinquennio dal provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

Ai dipendenti di cui al presente articolo è attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 1978, l'indennità di coordinamento dipartimentale non pensionabile e revocabile decorso il quinquennio di cui al comma precedente a norma dell'ultimo comma dell'art. 34.

Ai fini della indicazione dei compiti e delle funzioni dei dipendenti di cui al presente articolo è utilizzata la denominazione della qualifica in precedenza agli stessi spettante.

Art. 53.

Incarichi di coordinamento di settore

In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze affidano l'incarico di coordinatore di settore secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 ai dipendenti regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestivano la qualifica di dirigente di settore e svolgevano alla data del 30 settembre 1978 le corrispondenti mansioni.

Gli incarichi di cui al comma precedente sono revocabili con le modalità di cui al citato secondo comma dell'art. 2 a partire dalla entrata in vigore della legge regionale di recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali relativo al triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981.

Ai seddetti dipendenti è attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 1978 la indennità di coordinamento di settore non pensionabile e revocabile a partire dalla data di cui al comma precedente a norma dell'ultimo comma dell'art. 34.

Art. 54.

Personale assegnato agli enti locali

I dipendenti che siano assegnati a prestare servizio presso enti locali in relazione alla delega od al decentramento di funzioni amministrative o per l'esercizio di compiti attribuiti agli enti stessi da leggi statali e regionali, sono posti, per il periodo di assegnazione, in posizione soprannumeraria, conservando ad ogni effetto la posizione giuridica ed economica e la qualificazione professionale loro spettanti nell'amministrazione regionale.

Art. 55.

Inserimento in ruolo di personale esecutivo

Diciotto posti vacanti nel livello funzionale di coadiutore verranno coperti dai candidati dichiarati idonei nell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami espletato a norma delle leggi regionali per la suddetta qualifica e che abbiano prestato servizio per più di tre mesi presso la Regione.

Un posto vacante nel livello funzionale di cui al precedente comma è coperto dal dipendente in servizio dal 1° febbraio 1975 con rapporto riconosciuto a tempo indeterminato.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Norme di transizione

Alle qualifiche regionali alle quali si fa riferimento nella legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, ed in altre leggi regionali, sono sostituiti i livelli funzionali corrispondenti secondo la tabella *C*.

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nei nuovi livelli e non saranno realizzati i vari istituti funzionali secondo quanto previsto dalla presente legge, i dipendenti regionali continuano ad espletare i loro compiti sulla base delle norme finora in vigore.

Art. 57.

Utilizzazione personale assegnato alla Regione

Nel procedere alla copertura dei posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio secondo le norme della presente legge, l'amministrazione regionale terrà conto anche delle assegnazioni di personale alla Regione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 58.

Abrogazione norme incompatibili

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nelle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11, e n. 12 e nelle altre norme di legge regionali.

Art. 59.

Decorrenza

Gli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge, decorrono dal 1° ottobre 1978.

Art. 60.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 610.000.000, di cui L. 120.000.000 per il 1978 e L. 490.000.000 per il 1979, si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 20, 200 e 205 del bilancio per l'esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 ottobre 1979

MAGLIOTTO

(*Omissis*).

(10520)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800190)